

XXXV Congresso Nazionale Forense

Lecce, 6-7-8 ottobre 2022

Tema Congressuale 3

“Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. Intelligenza artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione nell’organizzazione e nella decisione “giudiziaria

MOZIONE CONGRESSUALE**Per la creazione di un portale unico della Giustizia****PREMESSO**

Che dall’avvio del processo civile telematico 30.06.2014 e la successiva estensione dei servizi Telematici alle Giurisdizioni Amministrative, Tributarie e non ultime quelle Penali, si sono evidenziate notevoli diversità di operatività nei depositi e nella consultazione degli atti dei vari processi, senza nascondere i costi a carico degli avvocati per l’acquisto di redattori necessari all’utilizzo del Processo Civile Telematico, non avendo il Ministero mai fornito un applicativo gratuito a tal fine nonostante la Sua obbligatorietà.

CONSIDERATO

Che quindi i 4 processi presentano notevoli differenze, in particolare le modalità di deposito per il Processo Civile Telematico (PCT) debbono avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di un apposito applicativo (la quasi totalità a pagamento) per il deposito degli atti, con aggravio di spese per il singolo avvocato, mentre nel Processo Amministrativo ciò avviene con il semplice invio di una PEC e/o con il semplice caricamento di atti e documenti su una *web application* del sito, così come avviene nel processo Tributario e da ultimo nel processo Penale.

Che il processo civile, è inoltre scandito da fasi non completamente automatizzate e la cui tempestività del deposito degli atti e documenti di causa dipende da diversi fattori primo tra tutti la ricezione delle oramai conosciute 4 PEC di cui la successiva visibilità nel fascicolò telematico dipende dall’intervento manuale dell’operatore (cancelliere) contrariamente agli altri processi che opera in maniera automatica e dipende esclusivamente dalla ricezione della ricevuta di sistema dell’upload.

Che è di tutta evidenza che a distanza di quasi 10 anni dall'entrata in vigore, il PCT getta ancora oggi nello sconforto tutti gli avvocati per "*l'ansia della quarta pec*" (la definitiva ed effettiva risposta di accettazione e visibilità del deposito da parte della cancelleria) che a volte bisogna attendere anche diversi giorni dopo l'invio (anche dopo la scadenza) con buona pace dei termini processuali, obbligatori e perentori, come al solito, soltanto per gli avvocati. Ben potendo quest'ultima 4 PEC essere eliminata nel caso di atti endoprocessuali e mantenuta esclusivamente per il controllo di cancelleria per le iscrizioni a ruolo, consentendo così all'atto di confluire immediatamente nel fascicolo di causa.

Che non è possibile, tuttavia, non segnalare ancora alcune incongruenze che rilevano come, ancora una volta, il pesante apparato burocratico della giustizia non riesca ad armonizzare le procedure, pur in presenza di una modernizzazione gravando l'avvocato di conoscenze tecniche avanzate ma soprattutto l'utilizzo di ben 4 sistemi diversi di deposito, cui il PCT risulta essere anche gravoso economicamente, non avendo il Ministero della Giustizia previsto un applicativo gratuito.

Che andrebbe certamente consentito anche il deposito degli atti con una unica ed univoca modalità di firma digitale (attualmente soltanto il PCT consente la firma in entrambe i formati CADES (ovvero il .p7m) e PAdES) mentre il Processo Amministrativo utilizza la più semplice firma PAdES leggibile con qualunque programma.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

l'Avvocatura Italiana riunitasi nel **XXXV Congresso Nazionale Forense** a Lecce, a paritaria tutela dei cittadini Italiani e dei principi espressi nella Carta Costituzionale nonché nell'interesse del Paese nonché per la valorizzazione del ruolo della professione forense e per garantire l'effettività dell'accesso alla difesa.

dà Mandato

al CNF, all'Organo preposto a dare esecuzione ed attuazione alle deliberazioni del Congresso Forense, ad ogni rappresentanza dell'Avvocatura Nazionale e/o territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune ed in particolare avanti le Camere, tutti i Ministeri ed Enti competenti affinché:

- Si abbia un riassetto della normativa sul processo telematico e sui servizi giudiziari, finalizzato a garantire l'uniformità dei principi applicabili in materia, stabilendo regole uniformi di deposito,

identificazione ed autenticazione elettronica dei soggetti utilizzatori dei sistemi, conformemente ai principi di efficienza e trasparenza della P.A.;

- Si provveda ad una celere armonizzazione dei processi, in primo luogo per evitare che l'inutile e dannosa giurisprudenza in materia di processo telematico che ha accompagnato sinora i nuovi adempimenti, con la conseguente ed immediata riduzione della portata innovativa e semplificativa delle nuove modalità di deposito degli atti. A tal fine si chiede che venga istituito un portale unico dei depositi telematici e delle consultazioni con modalità identiche per i singoli processi (Civile, Amministrativo, Tributario, Penale) al fine di consentire all'avvocatura tutta un unico metodo di deposito senza differenze e costi.
- In ogni caso, nelle more dell'istituzione di tale portale si chiede che venga predisposto anche per il PCT uno strumento /applicativo gratuito per l'Avvocatura intera senza esborsò economico al fine di consentire l'esercizio della professione in maniera semplice univoca e senza alcun costo stante l'obbligatorietà dei depositi telematici.
- Venga Soppressa la 4 PEC nel caso di atti endoprocessuali e mantenuta esclusivamente per il controllo di cancelleria per le iscrizioni a ruolo, consentendo così all'atto di confluire immediatamente nel fascicolo di causa non avendo il cancelliere alcun potere di controllo su tali atti.
- Sia consentito il deposito degli atti in tutti i processi con una unica ed univoca modalità di firma digitale possibilmente la più semplice firma PAdES leggibile con qualunque programma.
- Venga regolamentata, uniformandola, l'intera materia relativa alla redazione e pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali (anche sui siti web) di merito, bilanciando l'interesse pubblico alla conoscibilità on line con il rispetto dei dati sensibili e del diritto all'oblio, in ottica di giustizia predittiva.
- Sia uniformata la normativa sul processo telematico e sui servizi giudiziari a quella europea, favorendo l'integrazione del ruolo dell'avvocatura italiana in quella oltre confine.

Avv. Antonio Tesoro